EGK-ASSISTANCE

Condizioni generali di assicurazione ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)

Edizione 1.1.2024



Indice	Art. 1	Disposizioni generali
	Art. 2	La centrale di assistenza dell'EGK-Cassa della salute
	Art. 3	Campi d'applicazione
	Art. 4	Prestazioni di assistenza
	Art. 5	Viaggio di visita
	Art. 6	Prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance
	Art. 7	Rimborso delle spese di viaggio
	Art. 8	Obblighi in caso di sinistro
	Art. 9	Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli
		obblighi d'informazione e di comportamento?
	Art. 10	Quando non sussiste alcun diritto alle prestazioni?
	Art. 11	Prescrizione
	Art. 12	Definizioni
	Art. 13	Quali prestazioni vengono fornite in caso di
		assicurazioni multiple?
	Art. 14	Regolamento in caso di differenze linguistice delle CGA
	Art. 15	Applicazione del diritto
	Art. 16	Foro competente

Art. 17

Indirizzo di contatto

1. Disposizioni generali

- 1.1 AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, assicura le prestazioni dell'EGK-Assistance elencate nelle seguenti disposizioni. AWP P&C S.A. (Svizzera) fornisce le prestazioni come assicurazione integrativa delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari che non le coprono completamente.
- 1.2 Sono assicurati gli eventi che si verificano entro la durata contrattuale. Per gli eventi che si verificano dopo la scadenza della durata contrattuale non sussiste alcuna copertura assicurativa.
- 1.3 Le prestazioni sono assicurate senza limiti d'importo, a meno che nelle seguenti disposizioni non siano riportate indicazioni particolari.
- 1.4 Le seguenti prestazioni assicurative, ad eccezione delle prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance secondo l'art. 6, sono assicurazione danni.

2. La centrale di assistenza dell'EGK-Cassa della salute

- 2.1 Tramite la centrale dell'EGK-Assistance, attiva tutto l'anno 24 ore su 24, l'avente diritto può richiedere aiuto in casi di emergenza medica o di eventi inaspettati nei limiti delle disposizioni seguenti.
- 2.2 Per poter usufruire delle prestazioni dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia occorre informare immediatamente la centrale di assistenza dell'EGK: Telefono +41 44 283 33 93
- 2.3 In seguito ad una chiamata, EGK-Assistance dispone tutte le misure del caso, in particolare i contatti necessari con i medici dell'EGK-Assistance, con il medico curante sul luogo e, all'occorrenza, con il medico di famiglia della persona assicurata, in modo da poter attuare i provvedimenti appropriati. La valutazione medica sul tipo e sulla gravità della malattia avviene esclusivamente a cura dei medici responsabili dell'E-GK-Assistance. Sono quest'ultimi a decidere le relative misure di assistenza medica.

3. Campi d'applicazione

3.1 Campo d'applicazione territoriale e temporale

A. Per il periodo di validità stabilito nella polizza assicurativa, l'assicurazione è valida in tutto il mondo; entro i confini svizzeri tuttavia solo per danni che si verificano al di fuori del luogo di residenza abituale della persona assicurata. In Svizzera essa non ha validità per i danni che si verificano durante lo svolgimento di un'attività lavorativa, durante viaggi di servizio o nel tragitto per recarsi al lavoro.

B. La durata di validità è sempre limitata rispettivamente a un anno civile e termina dunque sempre il 31.12. dell'anno in corso. Il rinnovo di questa assicurazione viene comunicato esplicitamente con la nuova polizza assicurativa. In ogni caso l'eventuale sospensione di questa assicurazione viene comunicata separatamente per iscritto all'assicurato in questione.

3.2 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate quelle riportate nella polizza assicurativa, che sono assicurate per uno dei seguenti prodotti:

EGK-SUN-1, EGK-SUN-2, EGK-SUN-3 o EGK-SUN-Flex EGK-SUN-BASIC A1, A2, A3 o A4 (Flex) EGK-SUN-BASIC M1, M2, M3 o M4 (Flex) EGK-SUN-BASIC S1, S2, S3 o S4 (Flex)

4. Prestazioni di assistenza

4.1 Trasferimento nell'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), se viene ferita gravemente o se si verifica un peggioramento inaspettato di una malattia cronica attestato dal medico, EGK-Assistance provvede in seguito a una chiamata e a un referto medico corrispondente al trasferimento nel più vicino ospedale idoneo per il trattamento.

4.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale presso il luogo di residenza

Se necessario per motivi medici, EGK-Assistance provvede, alle stesse condizioni indicate nel art. 4.1, all'organizzazione e al pagamento del rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di residenza della persona assicurata. I medici dell'EGK-Assistance decidono in base al referto medico sul tipo di trasporto.

4.3 Rimpatrio nel luogo di residenza senza accompagnamento medico

EGK-Assistance provvede sulla base di un corrispondente referto medico e in presenza delle condizioni di cui nel art. 4.1 all'organizzazione e al pagamento del rimpatrio nel luogo di residenza della persona assicurata senza accompagnamento medico. I medici dell'EGK-Assistance decidono in base al referto medico sul tipo di trasporto.

4.4 Rimpatrio in caso di decesso

In caso di decesso di una persona assicurata, EGK-Assistance sostiene i costi per la cremazione (incl. l'urna) al di fuori dallo stato di residenza oppure dei costi per la bara secondo le norme minime della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (bara o rivestimento di zinco), nonché dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di residenza della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.

Viaggio di ritorno in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un membro della famiglia

Se una persona vicina o un membro della famiglia che partecipa allo stesso viaggio viene rimpatriata nel proprio luogo di residenza o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, costringendo quindi la persona assicurata a proseguire il viaggio da sola, EGK-Assistance provvede, in seguito a una chiamata, all'organizzazione, al pagamento del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata o del membro della famiglia assicurato.

4.6 Custodia di bambini minorenni che partecipano al viaggio Se entrambi i genitori o l'unico genitore che partecipano al viaggio devono essere rimpatriati nel proprio luogo di residenza o devono interrompere il viaggio per un altro evento assicurato, EGK-Assistance provvede in aggiunta all'organizzazione della custodia per i bambini minorenni che proseguono il viaggio da soli o che dovrebbero tornare

a casa, pagando i costi per il viaggio di andata e di ritorno di un'assistente (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

Viaggio di ritorno a causa di malattia, infortunio o decesso di una persona vicina in patria o del sostituto sul posto di

Se una persona vicina che si trova a casa o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il CO-VID-19), viene ferito gravemente o muore, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) fino al luogo di residenza della persona assicurata.

4.8 Viaggio di ritorno o ritardo nel proseguimento del viaggio a causa di quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento delle spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori programma o per il ritardo nel proseguimento del viaggio (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) per la persona assicurata o il compagno di viaggio assicurato. E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Rifiuto del trasporto durante il viaggio di prosecuzione o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia

Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento delle spese supplementari per il rientro anticipato o posticipato (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata. Sono esclusi i rifiuti dovuti al fatto che la persona assicurata o un compagno di viaggio non ha rispettato o si è rifiutato di rispettare le norme vigenti in materia di viaggio e/o di ingresso nel territorio, o i rifiuti dovuti a restrizioni generali di viaggio e/o di ingresso nel territorio.

4.10 Ritorno anticipato a causa di danni ai beni presso il luogo di residenza

Se i beni di proprietà di una persona assicurata presso il proprio luogo di residenza vengono gravemente compromessi in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno fuori programma della persona assicurata al suo luogo di residenza (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

4.11 Viaggio di ritorno temporaneo

EGK-Assistance organizza e paga per gli stessi motivi indicati nel art. 4.7 e 4.10 anche il viaggio di ritorno temporaneo (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata al suo luogo di residenza (viaggio d'andata e di ritorno). Le spese sostenute per la parte del viaggio non usufruita non vengono rimborsate.

4.12 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali o scioperi

Se viene dimostrato che a causa di disordini, catastrofi naturali o scioperi nel luogo di destinazione del viaggio non è possibile proseguire il viaggio o che vi sono rischi concreti per la vita e i beni di proprietà della persona assicurata, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviari di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

4.13 Avaria del mezzo di trasporto pubblico a causa di guasto o incidente

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato è indisponibile per guasto o incidente e per questo non è garantita per la persona assicurata la possibilità di proseguire il viaggio secondo il programma, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento del viaggio di ritorno fuori programma o della prosecuzione ritardata del viaggio della persona assicurata. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di

trasporti pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati avaria. Non sussiste alcun diritto in caso di panne o incidente di veicoli privati che vengono guidati per conto proprio per lo svolgimento del viaggio o che vengono utilizzati come passeggeri.

4.14 Spese di ricerca e recupero

Se la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere soccorsa trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, EGK-Assistance provvede al pagamento delle necessarie spese di ricerca e recupero fino ad un importo massimo di CHF 30 000.—. La centrale di assistenza dell'EGK può essere contattata per ottenere assistenza 24 ore su 24.

4.15 Conseguenze del furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e voucher alberghiero) che renda temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il ritorno in Svizzera, EGK-Assistance si assume, in caso di immediata denuncia presso il posto di polizia competente, i costi supplementari del soggiorno (albergo, costi di trasporto) fino ad un importo massimo di CHF 2000. – per evento.

4.16 Servizio di assistenza infantile

EGK-Assistance organizza e sostiene i costi per massimo 30 ore di assistenza per ogni polizza e anno civile per l'assistenza in Svizzera di persone assicurate sotto i 16 anni, se queste in seguito a infortunio o malattia devono essere assistite o se una persona assicurata a causa di infortunio o malattia è impossibilitata in modo imprevisto ad assistere i propri figli sotto i 16 anni. L'assistenza avviene se possibile nella residenza abituale dei bambini da assistere. Il servizio di assistenza infantile deve in ogni caso essere richiesto telefonicamente presso EGK-Assistance. Le prestazioni non vengono erogate se la persona assicurata omette colpevolmente di richiedere la prestazione di assistenza all'infanzia a EGK-Assistance e se questa non è stata organizzata da EGK-Assistance, oppure se EGK-Assistance non ha dato il suo consenso preventivo alla prestazione di assistenza all'infanzia, a meno che la persona assicurata non dimostri che la sua violazione non ha influito sul verificarsi del danno o sull'entità delle prestazioni. Le ore di assistenza di un anno civile non rivendicate non sono riportabili agli anni successivi e decadono alla fine dell'anno corrispondente.

5. Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata all'ospedale all'estero per più di sette giorni, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento di un viaggio di visita per massimo due persone vicine per recarsi a trovare l'ammalato all'ospedale (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, hotel di media categoria) per un massimo di CHF 5000.–.

6. Prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance

6.1 Anticipo delle spese ospedaliere

Se una persona assicurata deve essere ricoverata in un ospedale al di fuori del proprio stato di residenza, in caso di necessità EGK-Assistance provvede ad anticipare le spese ospedaliere fino ad un importo di CHF 5000.–. L'importo anticipato deve esser restituito all'EGK-Assistance entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

6.2 Avvertimento di persone a casa

Se la centrale dell'EGK-Assistance organizza provvedimenti conformemente ai art. 4.1 bis 4.16., essa provvede ad avvisare all'occorrenza i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata sulle circostanze e sui provvedimenti adottati.

6.3 Informazioni di viaggio

Su richiesta, EGK-Assistance fornisce alle persone assicurate prima della loro partenza informazioni importanti sulle disposizioni di ingresso nonché su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.

6.4 Reperimento di ospedali e contatti medici all'estero

In caso di necessità EGK-Assistance procura ai propri assicurati un medico o un ospedale nella zona del luogo di soggiorno. In caso di difficoltà di comunicazione EGK-Assistance fornisce l'assistenza linguistica necessaria.

6.5 Servizio di consulenza

EGK-Assistance offre le sue consulenze alle persone assicurate per piccoli problemi medici nel paese in cui si viaggia. Inoltre le persone assicurate possono rivolgersi all'EGK-Assistance anche per tutti i problemi quotidiani nel paese in cui si viaggia.

7. Rimborso delle spese di viaggio

7.1 Quota non utilizzata del viaggio

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, EGK-Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato. Il rimborso è limitato a CHF 10 000.— a persona o in caso di un assicurazione famiglia a CHF 20 000.— per famiglia. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se EGK-Assistance si assume le spese per un alloggio sostitutivo.

7.2 Spese impreviste in caso di rimpatrio, viaggio di ritorno fuori programma, interruzione del viaggio o ritorno ritardato

Se a seguito di un evento assicurato si rendono necessarie spese impreviste (taxi, alloggio, telefonate ecc.), EGK-Assistance si assume i costi aggiuntivi fino ad un importo di CHF 750.– per ogni persona assicurata. È prevista un'ulteriore limitazione del risarcimento delle spese telefoniche a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite. Non vengono conteggiate le franchigie e i costi che sono a carico dell'assicurazione sanitairia.

8. Obblighi in caso di sinistro

8.1 Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia occorre in ogni caso informare immediatamente la centrale di assistenza dell'EGK:

Telefono +41 44 283 33 93

- 8.2 Nell'ambito della copertura Assistenza in caso di sinistro devono essere presentati ad EGK-Assistance per iscritto i sequenti documenti (cfr. art. 17):
 - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro:
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.):
 - ricevute per spese impreviste/supplementari.
- 8.3 L'avente diritto è tenuto a fare tutto il possibile per contribuire alla riduzione del danno e al suo accertamento.
- 8.4 Se il danno si è verificato a causa di una malattia o un infortunio, la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti dell'EGK-Assistance.
- 8.5 Se la persona assicurata può far valere delle prestazioni fornite dall'EGK-Assistance anche nei confronti di terzi, essa è tenuta a tutelare tali diritti e a cederli all'EGK-Assistance.
- 9. Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi d'informazione e di comportamento?

Se l'avente diritto viola i propri obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento, EGK-Assistance può negare le proprie prestazioni o ridurle. Tale pregiudizio giuridico non si verifica se, alla luce delle circostanze, la violazione può essere considerata non colpevole o se l'avente diritto dimostra che la violazione non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi o sull'entità della prestazione dovuta

10. Quando non sussiste alcun diritto alle prestazioni?

10.1 Nel caso in cui EGK-Assistance non abbia dato prima il proprio consenso all'erogazione delle prestazioni di assistenza. Tale pregiudizio giuridico non si verifica se, alla luce delle circostanze, l'inadempimento deve essere considerato non imputabile o se l'avente diritto dimostra che l'inadempimento non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi o sull'entità della prestazione dovuta.

- 10.2 Se l'agenzia di viaggio non fornisce o fornisce solo in parte le prestazioni stabilite dal contratto, interrompe il viaggio o deve interromperlo in seguito a circostanze concrete e se in base alle disposizioni di legge è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a farsi carico delle spese per il viaggio di ritorno. Tra le circostanze concrete che possono indurre a disdire o interrompere un viaggio contano tra l'altro le raccomandazioni a non recarsi nel paese in questione del Dipartimento federale degli affari esteri.
- 10.3 Spese per le cure ambulatoriali o stazionarie ospedaliere così come di vitto, della perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.
- 10.4 Se un evento assicurato si è già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o se per la persona assicurata era prevedibile il suo verificarsi al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- 10.5 Se la persona assicurata ha provocato l'evento o la malattia nei modi sequenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedi-zioni ecc.;
 - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- 10.6 Per intrighi in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi di riappropriazione degli oggetti assicurati o ai fini della polizia.
- 10.7 Per i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- 10.8 Per i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 4.
- 10.9 Per gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.

- 10.10 Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 10.11 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
- 10.12 In caso di conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 4) o di polizia, ordinanze ecc.
- 10.13 Se il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
- 10.14 Costi connessi ai rapimenti.
- 10.15 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.

11. Prescrizione

I diritti cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

12. Definizioni

12.1 Persone vicine

Le persone vicine sono:

- i congiunti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
- il convivente ed i suoi genitori e figli.

12.2 Viaggio

Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal luogo di residenza abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro.

12.3 Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.

12.4 Mezzi di trasporti pubblici

Sono considerati mezzi di trasporti pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto di viaggio. Taxi, automobili a noleggio e aerei non sono considerati mezzi di trasporti pubblici.

12.5 Malattia grave/infortunio grave

Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.

12.6 Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

12.7 Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

12.8 Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

12.9 Infortunio della persona

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.

12.10 Guasto o panne

Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con il carburante sbagliato non sono considerati guasti e non sono assicurati.

12.11 Catastrofe naturale

Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.

12.12 Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni che si verificano in seguito di fenomeni naturali come inondazioni, allagamenti, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, valanga, slavina, caduta di massi, frana o smottamento. Danni che si verificano in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni causati da elementi naturali.

12.13 Ordine delle autorità

Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.

13. Quali prestazioni vengono fornite in caso di assicurazioni multiple?

- 13.1 Se ad una persona assicurata spettano diritti da altri contratti assicurativi (assicurazioni volontarie o obbligatorie), la copertura si limita alla quota di EGK-Assistance, calcolata in base alle norme di legge che regolano l'assicurazione multipla. Per le franchigie da altre assicurazioni non viene fornita alcuna prestazione. Le spese vengono sostenute complessivamente una sola volta.
- 13.2 Se EGK-Assistance ha fornito ugualmente delle prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come anticipo e la persona assicurata cede in questa misura all'EGK-Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (persona civilmente responsabile, assicurazione volontaria o obbligatoria).

14. Regolamento in caso di differenze linguistiche delle CGA

In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

15. Applicazione del diritto

A meno che le presenti Condizioni generali di assicurazione non contengano disposizioni divergenti, si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

16. Foro competente

Eventuali azioni contro EGK-Assistance possono essere promosse presso il tribunale di Laufen dove ha sede EGK, presso quello di Wallisellen dove ha sede P&C S.A. (Svizzera) o presso il tribunale del domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

17. Indirizzo di contatto

AWP P&C S.A. (Svizzera), Richtiplatz 1, Casella postale, 8304 Wallisellen, info.ch@allianz.com

